

## FOGLIO INFORMATIVO per garanzie su operazioni di locazione finanziaria (leasing)

Data di aggiornamento: 19/09/2025

### Informazioni su A-Leasing SpA

La A-Leasing SpA è un intermediario finanziario con sede legale, generale ed amministrativa a Treviso in Piazza delle Istituzioni 18 G, con il capitale sociale di € 20.977.000,00 i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso - Belluno 03801280268, iscritto nell'albo ex art. 106 D.Lgs. 385/93 al nr. 92. Indirizzo di posta elettronica: raiffeisen@a-leasing.it. Sito internet: www.a-leasing.it.

#### Ulteriori informazioni in caso di offerta fuori sede:

Denominazione/ragione sociale o nominativo del soggetto incaricato dell'offerta fuori sede:

Sede/Indirizzo:

Telefono:

Qualifica:

Estremi iscrizione in Albi/Elenchi:

Il Cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto incaricato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

### Che cos'è una garanzia

La garanzia è un contratto con il quale un soggetto (garante), eventualmente in solido con altre persone, si impegna a garantire l'adempimento di una obbligazione altrui nei confronti del creditore.

#### Tipi di garanzie e relativi rischi

Al fine della soddisfazione delle obbligazioni contrattuali è facoltà di A-Leasing SpA di richiedere ai propri clienti il rilascio di alcune garanzie. Le garanzie hanno natura accessoria in quanto presuppongono l'esistenza di un rapporto principale, nel caso un contratto di leasing, all'andamento del quale la garanzia sarà legata, è quindi opportuno che il garante prenda visione anche del foglio informativo relativo al contratto garantito. Di seguito si riportano le principali caratteristiche:

- **La fideiussione:** atto di garanzia mediante il quale il garante risponde in via solidale ed indivisibile a quanto dovuto dall'utilizzatore in base alle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti di A-Leasing SpA per capitale, interessi, anche moratori, nonché ogni altra spesa anche giudiziale ad esso collegate fino alla concorrenza di un importo massimo predeterminato. Trattandosi della forma tipica di garanzia personale, il fideiussore risponde con tutto il proprio patrimonio in caso di inadempimento del debitore principale: una volta che il fideiussore abbia provveduto al pagamento di quanto richiesto, egli è surrogato nei diritti che A-Leasing SpA aveva nei confronti del debitore principale. Il fideiussore sarà altresì tenuto a rimborsare ad A-Leasing SpA qualsiasi somma, da essa incassata e da chiunque versata a fronte delle obbligazioni garantite, il cui pagamento dovesse essere revocato, annullato o comunque dichiarato inefficace per qualsiasi motivo. La fideiussione ha carattere solidale, per cui A-Leasing SpA potrà richiedere il pagamento del proprio credito indifferentemente al debitore principale o al fideiussore, senza necessità della preventiva escussione del debitore principale.

- **Patto di riacquisto:** con il rilascio di questa garanzia, il firmatario, qualora il debitore principale o Utilizzatore non ottemperi o non possa ottemperare a uno o più obblighi assunti con il contratto di locazione finanziaria, si obbliga nei confronti di A-Leasing SpA a subentrare nel contratto di locazione finanziaria già stipulato con l'Utilizzatore inadempiente, oppure a riacquistare i beni già oggetto del contratto di locazione finanziaria risolto in base alle condizioni e secondo gli importi stabiliti nel contratto di locazione finanziaria al quale si riferisce il patto di riacquisto. Sul piano contrattuale tra i principali rischi va tenuto presente il subentro nel contratto di locazione finanziaria da parte del firmatario della garanzia in caso di inadempienza del debitore principale nonché il fatto che il garante acquisterà il bene oggetto del leasing, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento dell'attivazione della garanzia.

- **L'impegno al riacquisto e l'impegno all'acquisto** sono proposte irrevocabili di acquisto del bene oggetto del contratto garantito a prezzi predeterminati, sottoposte alla condizione che il contratto di locazione finanziaria si risolva per inadempimento contrattuale del debitore principale. Generalmente, l'impegno al riacquisto è una garanzia rilasciata dallo stesso fornitore del bene oggetto del contratto di leasing; mentre l'impegno all'acquisto può essere rilasciato anche da un terzo. In presenza di una di queste garanzie, dopo che il contratto di leasing sia stato risolto per inadempimento contrattuale del debitore principale, il garante acquisterà da A-Leasing SpA il bene oggetto del leasing, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Rimarranno a carico del garante anche il ritiro del bene e le eventuali azioni di recupero dello stesso. In presenza di una di queste garanzie, sussiste altresì il rischio per il garante di trovare il bene oggetto del leasing incompleto o inservibile, di non averne l'immediata disponibilità materiale, di dover pagare un prezzo prefissato anche più alto del valore commerciale di mercato.

- **L'impegno al subentro fideiussorio:** con tale atto il garante si impegna nei confronti di A-Leasing SpA a subentrare nel contratto di locazione finanziaria stipulato con il debitore principale nel caso in cui questo risulti inadempiente, assumendo tutti gli impegni di questo e provvedendo a corrispondere, in un'unica soluzione, l'importo dei canoni scaduti e a scadere e di eventuali altre spese accessorie ad esso connesse secondo quanto previsto dal contratto originario, assumendo tutti gli impegni del debitore principale.

- **La lettera di patronage:** atto di garanzia mediante il quale una società che controlla o partecipa anche indirettamente al capitale del debitore principale si impegna nei confronti di A-Leasing SpA a garantire al debitore principale il capitale necessario per fronteggiare alle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione finanziaria o di finanziamento a cui fa riferimento, oppure ad estinguere direttamente il

1 / 2



debito. Il garante può essere chiamato a ridurre la propria partecipazione nel capitale del debitore principale solo a seguito di preventivo consenso o di prestare un diverso tipo di garanzia nel caso di cessione a terzi della propria quota di partecipazione, di vigilare ed intervenire sulla gestione del debitore principale, affinché lo stesso mantenga una solvibilità tale da assicurare il buon esito dell'operazione di leasing, di fare in modo che il debitore principale sia in grado di far fronte agli impegni assunti.

- **Il pegno di titoli:** atto con il quale il garante (lo stesso debitore principale o un terzo) assicura ad A-Leasing SpA con un deposito di titoli il soddisfacimento del credito rinveniente dal contratto garantito, con preferenza rispetto ad altri creditori. Il pegno sarà vincolato al consenso di A-Leasing SpA. In caso di inadempimento del debitore principale al pagamento dei canoni di leasing, il garante si assume il rischio della perdita del credito costituito in pegno. Il datore del pegno non rischia nulla di più oltre alla perdita del credito costituito in pegno, oltre al rischio che il depositario richieda il pagamento di specifiche commissioni. In tal caso il garante dovrà corrispondere la relativa spesa, il cui importo gli sarà comunicato dallo stesso depositario al momento della costituzione del pegno.

- **L'ipoteca** è un diritto reale di garanzia costituito su beni iscritti nei pubblici registri (immobili, navi, veicoli, ecc.): per l'esistenza dell'ipoteca è necessaria la sua iscrizione nei pubblici registri del luogo dove si trova il bene. L'ipoteca consente al creditore, se il debitore principale non adempie spontaneamente alle proprie obbligazioni, di soddisfare il credito espropriando il bene ipotecato o vendendolo. Questo tipo di garanzia è sempre richiesta da A-Leasing SpA per i contratti di finanziamento garantiti da ipoteca, finalizzati all'acquisto di beni mobili iscritti in pubblici registri. L'ipoteca viene costituita per un importo che può essere maggiore del capitale finanziato, perché al momento dell'escussione dovrebbe poter coprire, oltre al capitale del finanziamento ed agli interessi contrattuali, anche gli interessi di mora, le spese giudiziali, le spese di collocazione, il compenso dovuto ad A-Leasing SpA in caso di restituzione anticipata, le eventuali altre spese e ogni altra somma che a qualsiasi titolo costituirà un credito di A-Leasing SpA. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il valore cauzionale del bene ipotecato venga meno o diminuisca, A-Leasing SpA ha facoltà di chiedere un'integrazione della garanzia prestata, oppure di risolvere il contratto garantito. L'ipoteca si estende alle pertinenze, accessori e altri diritti relativi al bene ipotecato, nonché alle nuove eventuali costruzioni realizzate sull'immobile o miglioramenti del bene mobile.

- Il **deposito cauzionale** (o pegno irregolare) consiste nella consegna da parte del debitore, o di un terzo garante, di una somma di denaro da utilizzare a copertura di eventuali insolvenze, oppure da restituire al termine del contratto garantito; la cauzione può essere infruttifera o fruttifera, a seconda che il creditore alla scadenza, debba restituire solo il capitale o anche gli interessi.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

A-Leasing SpA non richiede alcun compenso per la stipula di un contratto di garanzia; per alcuni tipi però quali il pegno e l'ipoteca che presuppongono l'intervento di altri soggetti (banche, notai, ecc.) è possibile che questi richiedano un compenso; il costo dovrà essere sostenuto dal garante o dal debitore principale e verrà loro comunicato direttamente dal soggetto terzo.

## Reclami

A-Leasing SpA ha provveduto alla costituzione dell'Ufficio Reclami della clientela e all'adesione all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) che consente una risoluzione stragiudiziale delle controversie alternativa rispetto al ricorso al Giudice. Prima di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è necessario rivolgersi all'Ufficio Reclami di A-Leasing SpA: il reclamo va inviato con lettera raccomandata A/R ad A-Leasing SpA – Ufficio Reclami – Piazza delle Istituzioni 18 G – 31100 Treviso ovvero via fax 0422/1622141 od in via informatica tramite e-mail a: [reclami@a-leasing.it](mailto:reclami@a-leasing.it) o all'indirizzo PEC: [reclami.a-leasing@legalmail.it](mailto:reclami.a-leasing@legalmail.it). L'Ufficio Reclami deve evadere la richiesta entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione del reclamo stesso.

Il Cliente, qualora non riceva risposta o sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio Reclami, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF): per sapere come rivolgersi all'ABF, il Cliente può consultare il sito web dell'ABF ([www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it)), chiedere presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico, chiedere direttamente presso la sede di A-Leasing SpA oppure consultare le Guide Pratiche ABF scaricabili dal sito internet della Società ([www.a-leasing.it](http://www.a-leasing.it) – Sezione Trasparenza).

Il Cliente, per tentare di raggiungere un accordo stragiudiziale con l'Intermediario, può altresì esperire il procedimento di mediazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso – Organismo di Mediazione Forense, viale Appiani c/o Palazzo di Giustizia - 31100 – Treviso, Tel. +390422583109, Fax +390422415765, PEC: [omf.ordineavvocatitreviso@pec.it](mailto:omf.ordineavvocatitreviso@pec.it). Per sapere come procedere il Cliente può consultare il sito [www.ordineavvocatitreviso.it](http://www.ordineavvocatitreviso.it) nella sezione "Media-Conciliazione".

Il ricorso all'Ufficio Reclami, all'ABF o alla procedura di conciliazione non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità Giudiziaria.

## LEGENDA

**Datore di ipoteca e/o pegno** È la persona fisica o giuridica che ha costituito un diritto reale a garanzia di un debito altrui.

**Debitore principale** È il soggetto che ha assunto in proprio il contratto di locazione finanziaria o di finanziamento.

**Garante** È il soggetto che rilascia una garanzia in favore di A-Leasing SpA.

**Garanzie personali** Si tratta di garanzie per le quali il garante offre al creditore una "garanzia generica", ossia il diritto di rivalersi su tutti i propri beni presenti e futuri.

**Garanzie reali** Si tratta di garanzie per le quali il garante costituisce un privilegio in favore di A-Leasing SpA su determinati beni (mobili o immobili) con diritto di quest'ultima ad essere preferita rispetto ad altri creditori sul ricavato dell'eventuale vendita forzata dei beni stessi.

**Importo massimo garantito** È la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il garante si impegna a pagare ad A-Leasing SpA in caso di inadempimento del debitore principale.

**Offerta fuori sede** L'offerta svolta in un luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze di A-Leasing SpA.

**Risoluzione** Scioglimento del rapporto contrattuale garantito dovuto al verificarsi dell'inadempimento degli obblighi contrattuali essenziali, ovvero al verificarsi di alcune situazioni contrattualmente previste.

**Strumenti finanziari** Azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali, obbligazioni, titoli di stato, certificati di deposito, quote di fondi comuni di investimento ed altri titoli di debito.

**Surroga** Facoltà del garante di chiedere al debitore principale il rimborso delle somme da esso garante corrisposte ad A-Leasing SpA.